

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

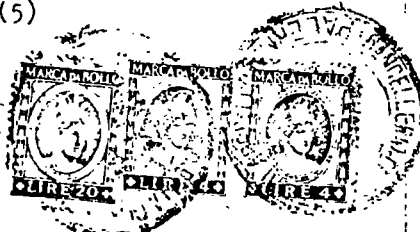
(4)

vicina via Vespri, avvistati da un individuo il quale avanzava in una carrozza da noie, guidata dal cocchiere Treia Angelle. Fu un attimo, perchè l'individuo suddetto, balzando dalla carrozza si dava a precipitosa fuga, invano inseguito dagli agenti. Conseguentemente anche il cocchiere Treia veniva fermato, venendo però questi rilasciato lo stesso giorno, quando potè giustificare di non conoscere il fuggitivo, il quale lo aveva ingaggiato in Piazza S. Saverio e lo aveva fatto imboccar per via Vespri, dove una donna con fare concitato aveva al fuggitivo suddetto gridato: "Scappa / Scappa. I che vi sono le guardie!".

Il Signorino, interrogato alla Questura precisò che alle ore 16 del 9 Giugno 1944, mentre si trovava nell'esercizio della propria cognata Civiletti Franca, era stato avvicinato da due individui, uno dei quali da lui conosciuto per tale Ferreri Salvatore di Vite, nato in Alcamo ma abitante in Palermo, nella via Albergheria, mentre dell'altro nulla sapeva tranne che il Ferreri lo chiamava Gasperino. Il Ferreri lo aveva insistentemente pregato di custodire in sua casa la macchina di quel suo amico autista, ingegliandolo col dire che si trattava di pochi giorni e che per il fastidio gli sarebbero state corrisposte £.50 al giorno. Egli, dopo di essersi più volte negato, si era lasciato vincere, anche perchè la cognata Civiletti aveva creduto conveniente l'affare. Non sapeva però nè sospettava che si trattasse di automobile di illegittima pro-



(5)



venienza. Così gli agenti si mettevano in cerca del Ferreri, il quale avendo saputo ciò si dava alla latitanza. Il Gasparino non poté essere identificato. - Per sapere se il Ferreri Salvatore di Vito fosse stato uno dei due individui che in Alcamo la mattina dell'8 giugno ebbero ad ingaggiare la macchina del povero Monticciolo, la Questura mostrò la fotografia del Ferreri suddetto, a Monticciolo Vito, figlio della vittima, il quale era stato presente alla contrattazione, ed anzi, aveva accompagnato i due suddetti individui dal padre, ed all'autista Marchese Giuseppe fu Giovanni con cui prima si erano abbozzati, e tanto il Monticciolo Vito che il Marchese riconobbero in maniera inequivocabile il Ferreri come uno dei due individui che avevano noleggiato l'auto del Monticciolo Vincenzo e che si erano allontanati con costui.

Ed in seguito a tali indagini, la Questura denunciava il Ferreri ed uno sconosciuto per omicidio e rapina aggravata, ed in istato di arresto il Signorino Vito per rispondere di ricettazione.

Nell'istruzione formale che ne seguì, i fatti rimasero accertati come sopra. Il Signorino veniva ammesso a libertà provvisoria e così in esito alle compiute istruzioni, il Ferreri ed il Signorino venivano rinviati al giudizio di questa Corte di Assise per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti come in epigrafe.

IN DIRITTO

(6)

5

E poichè al pubblico dibattimento di oggi, nel quale Manno Caterina, vedova dell'ucciso, si è costituita parte civile anche nell'interesse dei figli minori, i fatti sono rimasti accertati come sopra è detto, per averli confermati l'imputato Signorino, per averli dichiarati la vedova Manno, la quale però avrebbe voluto il rinvio della causa per estendere l'istruzione contro certo Noto Caspare, che secondo lei potrebbe essere il compagno del Ferreri e per averli deposti Monticciolo Vito e Marchese Giuseppe, non vi può essere dubbio che uno degli autori dell'omicidio e della rapina di che trattasi sia stato il Ferreri Salvatore. Ed invero, la sicura convinzione che il Ferreri partecipò ai due sudetti delitti discende inequivocabile dalla sincera dichiarazione del Signorino, che ha affermato che uno dei due che la sera del 7 giugno gli lasciarono in casa l'auto, risultata dal povero ucciso per il Ferreri, e dalle concordi deposizioni di Monticciolo Vito e di Marchese Giuseppe, i quali hanno riconosciuto nella fotografia del Ferreri, l'individuo che insieme con un altro la mattina del 7 Giugno noleggiarono la macchina sudetta, partendo col Monticciolo Vincenzo. Il breve elasso di tempo intercorso poco più di ventiquattro ore, fra il noleggio ad Alcamo e l'affidamento della macchina al Signorino in Palermo ad opera l'una e l'altra del Ferreri e di un suo compagno, non ancora identificato, non possono lasciar dubbi che furono costoro ad uccidere il povero autista - on-

70

(6)

ticciolo Vincenzo per depredarlo, come lo depredarono, dell'auto che conduceva. - Da ciò non segue che il Ferreri deve essere dichiarato colpevole dei delitti di omicidio e di rapina allo stesso ascritti, integri in tutti gli estremi, il primo aggravato perchè commesso al fine di consumare la rapina, e questa pure aggravata per l'uso delle armi. Per quanto riflette il Signorino Vito chiamato a rispondere di ricettazione, tutto nel processo predica per la sua buona fede. Egli accettò come hanno detto i numerosi testimoni, la macchina, non sospettandone la illegittima provenienza ed alllettato dal compenso di £.50 al giorno che gli si offriva. Si sentiva garantito dalle assicurazioni del Ferreri, che era persona da lui conosciuta, colla quale è escluso che potesse avere solidarietà delittuosa, tanto vero che declinò subito e spontaneamente agli agenti il nome del Ferreri suddetto, come uno dei due che gli avevano portato in casa la macchina in questione. Talchè è chiaro che il Signorino, del delitto ascrittogli, deve essere assolto perchè il fatto non costituisce reato. Ed ora s'ade acconcio rispondere al difensore di parte civile, il quale in via preliminare ha chiesto il rinvio del processo per indagare se il correo del Ferreri sia un certo Noto Gaspare, del quale non ha dato migliori indicazioni per riuscire ad identificarlo. E' chiaro che anche nell'ipotesi di tale identificazione, nessuna necessità e nemmeno opportunità avrebbe potuto imporre a consigliare il rinvio, mentre la i-

(7)

identificazione sudetta, per tutto quello che si è avanti precisato, non avrebbe potuto in alcun modo interferire sulla decisione della causa nei confronti del Ferreri e del Signorino. E poichè il delitto di omicidio aggravato, di cui il Ferreri si è reso colpevole, è punito dell'ergastolo, nella quale pena resta assorbita l'altra di anni sei di reclusione e di L. 9000 di multa, ritenuta dalla Corte congrua per l'altro delitto di rapina aggravata dello stesso Ferreri commesso. Considerato che alla condanna all'ergastolo vanno aggiunte le prove accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e di quella legale con la perdita della patria potestà, dell'autorità meritata e della capacità di testare. Ritenuto che le spese del procedimento devono mettersi a carico di detto condannato, il quale è anche tenuto a risarcire i danni ed a rimborsare le spese alla parte civile, danni e spese che vanno liquidate in complessive L. 165,140 e cioè, L. 150,000 per danni ed a L. 15140 per spese, in questi ultimi comprese L. 10,000 per onorario al difensore. Attesochè deve essere ordinata l'affissione della sentenza come per legge

PER TALI MOTIVI

LA CORTE

Visti gli art. 22, 32, 36, 575, 576, 71 N. 2, 623 capov. 2° n. 1 e 2

cod. ~~XXX~~ penale, 133, 135, 139 cod. proc. penale.

Rigettando l'istanza di rinvio della causa avanzata dalla

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(2)

parte civile, dichiara Ferreri Salvatore di Vito, colpevole dei delitti ascrittigli in rubrica, e lo condanna alla pena dell'ergastolo, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a quella legale con la perdita della patria potestà, dell'autorità meritata e della capacità di testare, e alle spese del procedimento nonché al risarcimento dei danni verso le parti civili Manno Caterina nei nomi, liquidandoli in lire centosessantacinquemilacentoquaranta (L. 165,140) per spese ed onorario di difesa in lire diecimila (L. 10,000).
Ordina che la sentenza venga pubblicata mediante affissione nell'Albo del Comune di Palermo ed in quello di Camporeale, ed, inoltre, per estratto nel giornale "La Voce di Sicilia" di Palermo.

Letto, poi, l'art. 479 del cod. proc. penale;

Assolve Signorino Vito dal delitto di ricettazione ascrittogli perchè il fatto non costituisce reato.

Palermo, 29 Settembre 1945

Il Presidente *i* Leone estensore

Il Cancelliere - Bruno

Depositata in Cancelleria il 10 Ottobre 1945.

Il Cancelliere - Bruno.

Impugnata con ricorso in Cassazione il 2/10/1945 dagli Avv/

Vella e Crisafulli per il Ferreri - Bruno.

la
A 17 Novembre 1945 notificata sentenza dell'imputato Ferreri mediante deposito in Cancelleria.

A 25 Gennaio 1946 notificato l'avviso di deposito ai difensori Vella e Crisafulli.

Il Cancelliere - G. Zappulla

Con ordinanza 13 Aprile 1946 notificata mediante deposito in Cancelleria il 22/6/1946 la Corte di Assise ordinò l'esecuzione della superiore sentenza *Tr. Bonfede-cunzio c. 15-1556 Bonfede*

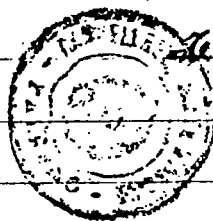
Missina a Palermo il 9/10/1946 c. 15-1556 Bonfede

Il Procuratore Generale Tr. La Rocca

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale. Si spedisce per la prima volta in forma esecutiva alla sig.ra Manno Caterina su richiesta Avv. La Rocca.

Palermo li 11 ottobre 1947



Il Cancelliere di Legione

G. Zappulla

19/ novembre 1947
L'anno 1900 quarantasette 12
Rovine in Palermo

Adriano S. Mauro Caporina V. Monticciolo, sia quale coniuge e superstite di quale
essente la stessa potestà sui figli minori
Monticciolo Tito, Mariano, Francesco, Car-
selli, e Anna in carica, nobile de. Lyy
Monticciolo Benedetto e Rosalia in line
caro, Santi e resti in Palermo -
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
Ho notificato

N 2443
Il Concellu
dly

Specifica Unica Circolante	
Bollo	
Originale	
N. 1/1	450
Scrittura	
Reportorio	
Depos.	12
Procedura	
Acc. Reg.	
Registro	2650
Al testi	
Costa	37
Trasporto	
Posta	3060
10 %	
12 %	20
Segna	1020

in copia autentica, agli eredi di Ter-
ni Salvatore in Tito e di Oraci Maria
Scrittuto in Palermo nel luglio del
1947, in Palermo, libro di ultimo so-
mario Sello stesso, la spedizione ese-
cutiva Sella superiore sentenza, in
questa Via Albergo 163, e mi
a norma e per gli effetti di cui allo
art. 172. C. C. C. mediante consegna
di copia in questa P. a. e. e. e. e.
e un'altra copia di altri
copie all'atto di questa Corte d.
appello, non avendo potuto trovare
nessuno che si riconosce la copia



Il
V. Uff.

ILL. MO SIG. GIUDICE ISTRUTTORE

TRAPANI

Il sottoscritto nell'interesse dei minori Monticciolo
Vincenzo e della sig.ra Manno Caterina legale
rappresentante dei medesimi in relazione all'istanza
del

la confisca di cui alla sentenza della S.V. Ill. ma

del 30 dic. 1948 è un grave torto giuridico ai danni

dei predetti Monticciolo e Manno, a favore dei quali

l'Ecc. ma Corte di Assise di Palermo con la senten-

za del 29/9 - 10/10/1945 a riparazione dei danni su-

biti per l'omicidio consumato dal Ferrarini nella per-

sona del genitore e marito liquidò quanto oggi è sta-

to oggetto dell'esecuzione forzata in virtù della

quale venne assegnate le somme delle quali si

discute.

Nè può l'operato del sig. Giudice Istruttore essere

giustificabile in rito ove si consideri sia la richie-

sta ~~Winkler~~ del P.M. (Comm. Rodanò) del 1/4/1948

(foglio) : " Il P.M. con richiesta di mantene-

" re fermo il sequestro delle somme a garanzia del

" credito degli eredi di Monticciolo Vincenzo di cui

" all'alligata sentenza della Corte Assise. Trapani

" li 1/4/1948 F.to Rodanò. " ; e sia altresì l'indispo-

nibilità obbiettiva delle somme medesime e ~~ex~~ *ex*

AVV. *ALCA...* *PALE...*

2228 95
47

VE al P.M. si
che per chi voglia
non mancano capi
non si può farne
nessuno presente
quanto riduce
l'uso di bocca
culla sua nuova
statura
Trapani, 30.6.49.

Il P.M.
Paradisi

depositi giudiziari confiscati, per l'esecuzione
zione forzata in data 1° marzo 1948 come da atto
per pignoramento presso terzi notificato ~~nnnnw~~ ole
che all'ufficio postale emittente anche al sig. P.
curatore della Repubblica presso il Tribunale di A-
pani con raccomandata del 28/2/1948 n. 3929 uff. pos-
le Alcamo a ministero Uff. giud. ~~Prestito~~ di Alcamo
notifica questa in virtù della quale ebbe luogo la
richiesta or trascritta.

Nè sotto altro aspetto può legittimarsi la disposi-
confisca, dappoichè anche a voler nella fattispecie
ritenere la potestà a deliberare sulla medesima, tale
operato nel senso attuato è viziato di doppia nul-
lità, e cioè l'una attinente alla forma, data la ca-
renza assoluta sì di motivazione sì d'accertamento
sull'esistenza del fatto ai fini della confisca; e
l'altra attinente al merito non ricorrendo allo sta-
to degli atti alcun caso di confisca obbligatoria.

Pertanto insiste per l'accoglimento dell'istanza

~~nnnnw~~ Trapani li 28 aprile 1951

Antonio Loceca

114

7° : all' Ill. ^{mo} - sig.Presidente della Corte di Cassazione
e
Governo,in occasione del telegrafamento in
data 17 corrente. Con rispetto
proprio, 27.7.67.Luigi Einaudi

nanza del 18 aprile - 2 giugno 1946 Ferreri Salvatore di Vito venne condannato in contumacia, tra l'altro, al risarcimento dei danni in pro della parte civile costituita dagli odierni attori, danni liquidati nella complessiva somma di L. 165.140;

- che sulla predetta somma liquidata dalla Corte di Assise sono devoluti gl'interessi legali con decorrenza dal 22 giugno 1946;

- che nel luglio 1947 il ridetto Ferreri Salvatore cedette in latitanza e che l'eredità di lui venne devoluta, ex lege, alla madre Coraci Maria fu Vito ed ai germani Maria, minorenni, Vito, Francesca e Vita;

- che il 12 novembre 1947 venne eseguita la notifica del titolo esecutivo degli eredi di Ferreri Salvatore ed il 5 dicembre stesso anno la notifica dell'atto di precetto alla Signora Coraci quale madre del Ferreri ed esercente la patria potestà sui figli minori Maria e Vito e successivamente l'atto di pignoramento presso terzi del 2 marzo 1948;

- che il precetto venne rinnovato addì 17 febbraio 1949 stante l'accertata maggiore età di Ferreri Vito e la irreperibilità di Ferreri Francesca;

- che con atto del 9 marzo 1949 ebbe luogo il pignoramento presso terzi venendo ad espletarsi in conseguenza la procedura esecutiva in ordine alle penali ad



113

istanza di parte;

che ricodendo l'esecuzione su depositi giudiziari ebbe luogo la dichiarazione di terzo davanti il Cancelliere di questa Pretura in data 25 maggio 1948 da parte del ricevitore dell'Ufficio Postale di Alcamo Centro Signor Agolino Giovanni, il quale ebbe a confermare la esistenza dei due depositi giudiziari, l'uno intestato al condannato Ferreri Salvatore di Vito con l'ammontare di L.134.188 come dal libretto N.013837 e l'altro intestato a Ferreri Vito con l'ammontare di L.62.518 come dal libretto N.013838 portanti entrambi la data del 2 luglio 1947;

che sussiste la pignorabilità dei detti depositi giudiziari non ostandovi alcuna disposizione alcuna di legge;

che la signora Coraci Maria vedova Ferreri alla udienza istruttoria del 3 novembre 1949 ebbe a dichiarare di non opporsi all'assegnazione delle somme sino alla concorrenza di quanto legalmente dovuto;

che all'udienza del 4/4/1950 l'Avv/to La Rocca per gli attori ha insistito per l'accoglimento delle domande e per l'assegnazione con la condanna dei debitori pignorati in solido alle spese ed onorari da distrarre in proprio all'Avv/to La Rocca stesso che ha dichiarato di avere anticipato le prime e non riscosse

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 632

PROCESSI VERBALI DELLE DEPOSIZIONI RESE NEL PROCEDIMENTO PENALE
A CARICO DI GASPARE PISCIOTTA ED ALTRI, PER I FATTI DELITTUOSI DI
PORTELLA DELLA GINESTRA

PAGINA BIANCA